



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai signori magistrati:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| dott. Felice Manna | <i>Presidente rel.</i> |
| dott.ssa Rossana Mancino | <i>Componente</i> |
| dott.ssa Giulia Iofrida | <i>Componente</i> |
| dott.ssa Andrea Gentili | <i>Componente</i> |
| dott. Antonella Pellicchia | <i>Componente</i> |

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the list of magistrates.

letti gli atti,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Premesso:

Gianluca Forieri, quale soggetto designato all'atto del deposito del contrassegno "Pensioni & Lavoro – Risveglio europeo" ha presentato la relativa lista, non accompagnata dalla prescritta sottoscrizione di elettori, alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, Ufficio elettorale circoscrizionale "Italia centrale".

Con provvedimento del 1° maggio 2024 detto Ufficio non ha ammesso detta lista, in quanto non rientrante nei casi di esenzione dalla sottoscrizione di cui all'art. 12, legge n. 18 del 1979, come modificato dall'art. 4-*bis* del D.L. n. 7 del 2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 38 del 2024.

Avverso tale provvedimento Gianluca Forieri, nella ridetta qualità, propone ricorso a questo Ufficio elettorale nazionale, cui controdeduce l'Ufficio elettorale circoscrizionale.


Considerato:

1. - Il ricorrente deduce che la recente modifica legislativa dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 sarebbe stata apportata dalla legge n. 38 del 2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 7 del 2024, allo scopo di contrastare le decisioni adottate in precedenza da questo Ufficio elettorale nazionale (in data 18 e 21 aprile 2014). Quest'ultimo aveva ritenuto, in particolare, che il quarto comma dell'art. 12 legge cit., nel testo in allora vigente, nella parte in cui prevedeva che «(n)essuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere»), consentisse di derogare al previsto onere di allegazione delle sottoscrizioni degli elettori "in ragione del carattere nazionale o europeo del partito o del movimento politico richiedente" (n.d.r.).

Sostiene, quindi, il ricorrente che il primo periodo del quarto comma dell'art. 12 cit. nel testo ora in vigore, secondo cui «(n)essuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali», debba essere inteso nel senso che la seconda congiunzione "e" abbia significato disgiuntivo e non già copulativo, *id est* che debba leggersi come "o".

Sostiene, ancora, che sarebbe macroscopicamente incongruente che ai partiti italiani con deputati eletti nel Parlamento europeo sia richiesta, ai fini dell'esenzione, anche l'affiliazione ad un partito europeo costituito in gruppo parlamentare, mentre l'obbligo di affiliazione avrebbe potuto avere senso solo se destinato a partiti e parlamentari nazionali; e che il riferimento ai soli partiti o singoli parlamentari non avrebbe valida giustificazione, perché molti deputati europei non sono iscritti ad alcun gruppo parlamentare, pur appartenendo a partiti politici europei.

1.1. - L'Ufficio elettorale circoscrizionale deduce, in contrario, che per l'esenzione dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni degli elettori non è più sufficiente la mera affiliazione o il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare, ma occorre che i partiti o gruppi politici nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo.



2. - Il nuovo testo dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979, come modificato dall'art. 4-bis della legge n. 38 del 2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 7 del 2024, così dispone: *«Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».*

La legittimità di tale nuova formulazione della norma, entrata in vigore nella pendenza del termine di 180 gg. prima della data delle elezioni europee entro cui effettuare la raccolta delle sottoscrizioni, non è sindacabile da questo Ufficio elettorale nazionale, il quale svolge una funzione pubblica neutrale, di natura amministrativa e non già giurisdizionale (come si desume dalle pronunce della Corte cost. nn. 259/09 e 48/21; sul carattere neutrale degli organi temporanei deputati ad operare nell'ambito del procedimento elettorale, v. anche Cons. Stato, Ad, plen. n. 16 del 1996). Ciò esclude sia la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale al riguardo; sia di disporre il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell'UE, per valutare se la disciplina eurounitaria in materia osti ad una legge nazionale così formulata; sia, ancora, di disapplicare la norma nazionale ove chiaramente in contrasto con disposizioni dell'UE o con precedenti pronunce della Corte di giustizia.

Non di meno, ne è imposta l'interpretazione, nella quale, ove non siano esaustivi i criteri di cui all'art. 12, disp. legge in generale, trovano cittadinanza tanto i principi costituzionali, quanto la – pur non vincolante – Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione del 12 dicembre 2023, relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo.


2.1. - L'esegesi del nuovo testo del quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18 del 1979 non appare dar luogo ad un sicuro approdo interpretativo. Se, infatti, il primo periodo sembra, in sintesi, esentare dalla sottoscrizione le liste di partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo "e" che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al momento della convocazione dei comizi elettorali, il raffronto di tale parte normativa col resto del medesimo art. 12 evidenzia potenziali antinomie.

La prima, di natura valutativa, concerne il terzo comma del medesimo articolo, che esentando dalla sottoscrizione i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola Camera, nella legislatura in corso al momento, alla sola condizione che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non richiede affiliazione di sorta; la quale, invece, è prescritta dal primo periodo del quarto comma per i partiti o gruppi politici che tale seggio abbiano ottenuto proprio al Parlamento europeo.

La seconda, di tipo tecnico-teleologico, si coglie nel raffronto col terzo ed ultimo periodo del medesimo comma quarto dell'art. 12, lì dove l'esenzione dalla sottoscrizione della lista è riconosciuta solo in rapporto al carattere composito del contrassegno, nel quale sia contenuto quello di un partito o di un gruppo politico esente da tale onere.

Tali considerazioni aprono la strada a due distinte opzioni ermeneutiche, entrambe plausibili: l'una che impone due requisiti per l'esenzione (seggio già conseguito al Parlamento europeo e affiliazione certificata ad un gruppo ivi costituito); l'altra che, in coerenza col testo previgente del medesimo quarto comma dell'art. 12 cit., e con la relativa tradizione interpretativa formatasi a partire dai precedenti questo Ufficio del 2014, pone in alternativa tra loro i predetti due requisiti.

2.2. - L'ufficio ritiene di attribuire prevalenza alla seconda opzione ermeneutica, ritenendola maggiormente conforme sia ai principi costituzionali in materia, come riassunti (sebbene ad altri fini) dalla nota pronuncia n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, sia alla Raccomandazione (UE) 2023/2829, il cui considerando n. 10 così recita: *«La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l'integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erranee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida*



II.2.b del codice di buona condotta elettorale (6) pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all'appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale».

È improbabile, infatti, che il legislatore, nella pendenza del termine di 180 gg. per la raccolta delle firme, e per di più solo in sede di conversione del D.L. n. 7 del 2024, abbia inteso operare deliberatamente uno stravolgimento delle regole pregresse in tema di esenzione dalle sottoscrizioni, configurando l'affiliazione come requisito ulteriore solo per i partiti o gruppi politici già rappresentati nel Parlamento europeo, e prescindendone, invece, per quelli presenti in una delle due Camere del Parlamento italiano.

3. - Nel caso che qui ne occupa, la lista "Pensioni & Lavoro – Risveglio europeo" non risulta soddisfare nessuno dei due requisiti alternativamente posti dal quarto comma dell'art. 12 legge n. 18 del 1979, secondo l'interpretazione innanzi fornita.

Non l'attribuzione d'un proprio seggio nell'ultimo Parlamento europeo, cui il ricorso non fa cenno; non l'affiliazione a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al medesimo Parlamento.

Quanto a quest'ultimo requisito di esenzione, va sottolineato, infatti, che il nuovo testo del quarto comma dell'art. 12 cit., esigendo un'apposita

certificazione a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana, ne ha tipizzato (a differenza di quanto avveniva in passato) la tecnica di riscontro.

E nella specie, tra la documentazione depositata a questo Ufficio non vi è traccia di detta certificazione.

4. - Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

l'Ufficio elettorale nazionale respinge il ricorso.


Così deciso in Roma, il 3 maggio 2024.

I Componenti

Giulio Iorio
Rossana Mancino

Almery
Anna Maria Furtig

Il Presidente



Depositato in Segreteria ore 16,55
03 MAG 2024
oggi _____

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE



